

## ALLEGATO II

### DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto MAECI n. 192/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico relativo allo sviluppo del *“Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Agro-Alimentare di Manica, in Mozambico, nell'ambito della Iniziativa di cooperazione AT CAAM – AID 012542/01/0”* - **CIG B72428C243**.

## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 2159 del 11-06-2025, questa Amministrazione ha disposto di affidare l'incarico relativo ai Servizi di ingegneria e architettura relativi lo sviluppo del *"Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Agro-Alimentare di Manica, in Mozambico, nell'ambito della Iniziativa di cooperazione ATCAAM – AID 012542/01/0"*, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei documenti facenti parte del Progetto di fattibilità tecnica economica.

La presente procedura aperta si svolgerà mediante consegna dell'offerta in formato cartaceo. La documentazione di gara è disponibile presso il sito della Stazione Appaltante: <https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-forniture/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Direttive comunitarie, dal Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192 e Decreto MAECI del 17 gennaio 2024, n. 32 e tenuto conto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023.

La procedura si articola in un unico lotto di gara.

**Stazione Appaltante:** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede di Maputo

Indirizzo Sede Centrale: Via Cantalupo in Sabina 29 - 00191 - Roma - Italia. Codice NUTS: ITI43;

Indirizzo Sede Estera: Rua Damião de Góis, 381, Maputo, Mozambico;

Indirizzo Internet: <https://maputo.aics.gov.it>

CIG B72428C243

CPV 71300000-1 - Servizi di ingegneria.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'AICS.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192, è il Dott. Giovanni Rossi (telefono: +258867156545, e-mail: [giovanni.rossi.ext@aics.gov.it](mailto:giovanni.rossi.ext@aics.gov.it)).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- C.2\_bando procedura aperta;
- Allegato I\_Contratto servizi – AICS Maputo;
- Allegato II\_Disciplinare di gara;
- Allegato III\_Capitolato tecnico;
- Allegato IV\_Informativa privacy;
- Allegato V\_Normativa tecnica;
- Allegato VI\_Determinazione dei corrispettivi;
- Allegato VII\_Clausole etiche e principi fondamentali per la stipula e l'esecuzione dei contratti.
- Documentazione tecnica: CAAM-REP-06-A-Final Report e relativi allegati;
- Modulistica amministrativa ed economica: Domanda di partecipazione, DGUE, Modello 1 Dichiarazioni integrative, Modello 2 Dichiarazioni integrative consorziate, Dichiarazione "Scheda Gruppo Lavoro",

Modello Dichiarazione Requisiti speciali, Modello C Offerta economica e tempo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, al seguente link: <https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-forniture/>.

Le istruzioni operative, descritte puntualmente nel Disciplinare di gara, illustrano in dettaglio tutte le fasi e le modalità di partecipazione esclusivamente in formato cartaceo.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa, secondo le istruzioni di invio e i termini di consegna riportati nel Disciplinare stesso.

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte all'indirizzo PEC: [maputo@pec.aics.gov.it](mailto:maputo@pec.aics.gov.it) all'indirizzo mail [procurement.maputo@aics.gov.it](mailto:procurement.maputo@aics.gov.it)**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in **lingua italiana e inglese**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-forniture/> nell'apposita sezione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [maputo@pec.aics.gov.it](mailto:maputo@pec.aics.gov.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

È onere esclusivo dell'operatore economico verificare la propria PEC: eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le prestazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

Tutta la procedura si svolge in formato cartaceo, senza l'uso di strumenti telematici.

Il servizio prevede la redazione del Progetto di fattibilità tecnica economica e della Progettazione esecutiva necessaria alla realizzazione del “Centro Agro-Alimentare di Manica, in Mozambico, nell’ambito della Iniziativa di cooperazione AT CAAM – AID 012542/01/0”. Per una maggiore descrizione delle attività richieste si rimanda alla documentazione tecnica a base di gara.

L’incarico dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell’Allegato I.13 del D.Lgs.36/2023 e del D.M. 17 giugno 2016 (si veda lo schema di calcolo del compenso professionale).

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, D.lgs. 09/04/2008 n. 81, non sussiste l’obbligo di predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); trattandosi di servizi di natura intellettuale non sussistono, altresì, gli obblighi di cui all’art. 108, comma 9, del Codice.

**L’importo presunto** dei servizi di ingegneria e architettura relativi allo sviluppo del progetto esecutivo è stimato in euro **1.031.206,33**.

L’importo presunto dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, si ipotizza così ripartito tra le varie categorie di opere:

Destinazione funzionale (D.M. 17/06/2016 tavola Z/1)	Id. Opere	Importo lavori	Importo servizi professionali PFTE	Importo servizi professionali PE	Importo servizi professionali TOTALE
Insedimenti Produttivi Agricoltura-Industria Artigianato	E.02	€ 5.005.000,00	208.983,76 €	127.796,00 €	336.779,76 €
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	€ 3.575.000,00	160.404,03 €	97.690,46 €	258.094,49 €
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	€ 2.860.000,00	69.818,74 €	75.073,90 €	144.892,64 €
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	€ 2.860.000,00	94.460,61 €	101.570,58 €	196.031,19 €
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.18	€ 15.000.000,00	-	95.408,25 €	95.408,25 €
<b>Totale</b>		<b>€ 29.300.000,00</b>	<b>533.667,14 €</b>	<b>497.539,19 €</b>	<b>1.031.206,33 €</b>

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E.02 come riportato in dettaglio nell'allegato denominato "Schema di calcolo del corrispettivo".

Gli importi dei lavori, essendo presunti, potranno subire variazioni durante lo sviluppo dell'iter progettuale, ma non determinano, comunque, variazioni degli importi previsti per i servizi professionali e per le spese ed oneri accessori di cui alle tabelle di cui sopra.

Si intende ricompreso nel compenso professionale anche l'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari e, di conseguenza, degli altri elaborati progettuali, qualora ciò sia ritenuto opportuno o necessario.

Si intende altresì ricompreso nel compenso professionale l'eventuale aggiornamento e/o integrazione degli elaborati progettuali, a seguito di eventuali richieste da parte degli Enti Locali, a qualsiasi livello di progettazione.

**Con le precisazioni sopra illustrate, il compenso professionale da sottoporre a ribasso unico percentuale ammonta ad € 1.031.206,33 oltre ad oneri previdenziali di Legge e IVA, se applicabili.**

**La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:**

- a) per il 65 per cento dell'importo di cui sopra (€ 670.284,11), l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;**
- b) il restante 35 per cento dell'importo di cui sopra (€ 360.922,21) sarà assoggettato a ribasso da parte dei concorrenti.**

### **3.1 Durata**

Le tempistiche che si prevedono per la prestazione professionale oggetto d'incarico sono le seguenti:

- **175 giorni naturali e consecutivi** per lo sviluppo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **175 giorni naturali e consecutivi** per l'espletamento delle attività di progettazione esecutiva decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP.

La Stazione Appaltante fornirà al Professionista incaricato le informazioni in suo possesso finalizzate alla progettazione. Attraverso personale in sede, inoltre, garantirà al Professionista la possibilità di accesso al complesso esistente per ogni necessità.

## **4. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzeranno i seguenti indici:

Indice ISTAT PPS - **Prezzi alla Produzione dei Servizi** in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto allegato al presente disciplinare.

## **5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Il servizio che si intende affidare con la presente procedura non prevede rinnovi.

Il contratto di appalto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità descritte dall'art. 72 della DIRETTIVA 2014/24/UE e all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla



concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ad una o più parti del servizio, qualora e per qualunque causa ciò si renda necessario ai propri scopi e ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze economiche effettivamente maturate per il servizio prestato fino a quel momento. È esclusa pertanto qualsiasi forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Direttive comunitarie, dal Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192 e Decreto MAECI del 17 gennaio 2024, n. 32 e tenuto conto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023 art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto del Paese di appartenenza a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e s.m.i, e 68 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di

retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

In caso di consorzi, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del medesimo Decreto devono essere posseduti dal consorzio esecutore.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II "Requisiti di ordine generale" art. 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avverrà accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico qualora italiano (di seguito: FVOE).

La documentazione da presentare per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dovrà essere acquisita dagli OO.EE. europei o extraeuropei presso gli enti aventi sede nel proprio paese.

In caso di operatori economici stranieri, qualora siano operatori aventi sede in un paese membro dell'UE, si ritengono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/1191 e la verifica avverrà secondo le indicazioni del comma 2 dell'Allegato II.8 al D.lgs. 36/2023.

In caso di operatori aventi sede in paesi non appartenenti all'UE, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, saranno considerati validi i certificati acquisiti presso gli enti dello stato di appartenenza corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale e il tutto dovrà ovviamente pervenire presso la S.A. in originale e in forma cartacea, pur potendo essere anticipati all'indirizzo P.E.C. sopra indicato.

In alternativa, sarà accettata la produzione di una dichiarazione giurata (c.d. affidavit) dell'operatore economico extra-comunitario resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di residenza dell'OE medesimo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

## 7.1 Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente e a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



## 7.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti negli articoli seguenti, nel rispetto dell'art. 9 del Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192 e Decreto MAECI del 17 gennaio 2024, n. 32 e tenuto conto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023. La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale avverrà da parte del RUP.

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- i requisiti previsti all'art. 100 e dall'allegato II.12, Parte V "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura", artt. 34-40, del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici, dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato e dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 66, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12.

### 8.1 Requisiti di idoneità

Sono richiesti:

- a. [Per tutte le tipologie di società e per i consorzi] **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b. **Possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'Allegato II.12 in base alla forma di partecipazione:** art. 34 "Requisiti dei professionisti singoli o associati"; art. 35 "Requisiti delle società di professionisti"; art. 36 "Requisiti delle società di ingegneria"; art. 37 "Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura"; art. 38 "Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE"; art. 39 "Requisiti dei raggruppamenti temporanei".

### c. Gruppo di lavoro progettazione

Ferma restando la disponibilità di tutte le professionalità in grado di soddisfare le esigenze connesse al presente servizio, si riporta di seguito la composizione minima delle professionalità costituenti il Gruppo di lavoro. Si chiede all'Operatore economico di indicare per ciascuna figura facente parte del Gruppo di lavoro il Rapporto professionale intercorrente:

Ruolo/ Funzione	Qualifica/Titolo di studio	Unità richieste
<p>Coordinatore/soggetto Incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni</p>	<p>Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria o equipollente; abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale o in apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito</p>	<p>1</p>
<p>Progettista architettonico</p>	<p>Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria o equipollente; abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale o in apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito</p>	<p>1</p>
<p>Progettista strutturale</p>	<p>Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria o equipollente; abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale o in apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito</p>	<p>1</p>
<p>Progettista Impianti</p>	<p>Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o equipollente; abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine Professionale o in apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito</p>	<p>1</p>
<p>Progettista esperto in materia di prevenzione incendi</p>	<p>Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Art. 16 del D.lgs. 8.3.2006, n. 139, iscritto al proprio albo professionale o in apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito</p>	<p>1</p>
<p>Geologo</p>	<p>Geologo iscritto all'albo professionale da almeno 5 anni, ed in regola con i crediti formativi e abilitato alla professione in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche o in possesso di un titolo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito</p>	<p>1</p>

Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione	Tecnico in possesso dei titoli di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 in caso di soggetto italiano o in possesso di un titolo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito	1
<b>Solo nei casi di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66, comma 1 lett. f) ed e)</b>		
Giovane professionista	Tecnico laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista	1

I componenti del Gruppo di progettazione devono essere indicati nel modulo "Scheda Gruppo di lavoro": è possibile che più di un Ruolo/Funzione possa essere ricoperto da uno stesso soggetto, purché in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Nella "Scheda gruppo di lavoro" occorre specificare il ruolo ricoperto dal giovane professionista **nella progettazione**.

Le indicazioni devono essere coerenti con quanto indicato dallo stesso concorrente in sede di offertatecnica.

Per ciascun professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto si chiede di indicare:

- **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.8, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

## 8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- FATTURATO GLOBALE** relativo a soli servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto come definiti alla successiva lett. B del presente comma pari ad almeno € 2.062.412,66 maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni rispetto all'importo complessivo a base di gara

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa o mediante altra documentazione idonea a dimostrare il fatturato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

**N.B. Al fine di velocizzare le operazioni di verifica del possesso dei requisiti da parte della Stazione**

**appaltante, si chiede di allegare la documentazione a comprova del requisito all'interno della Busta A.**

### 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a. **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categorie d'opera	Destinazione funzionale	ID opere	Grado di complessità	CorrISP. L. n.143 del 1949	Valore delle opere	Importo complessivo minimo richiesto
<i>EDILIZIA</i>	Insedimenti Produttivi Agricoltura-Industria Artigianato	E.02	0,95	I/c	€ 5.005.000,00	<b>€ 10.010.000,00</b>
<i>STRUTTURE</i>	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	€ 3.575.000,00	<b>€ 7.150.000,00</b>
<i>IMPIANTI</i>	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	III/b	€ 2.860.000,00	<b>€ 5.720.000,00</b>
<i>IMPIANTI</i>	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1,15	III/c	€ 2.860.000,00	<b>€ 5.720.000,00</b>

- b. **servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, **di importo almeno pari a 0,5 il valore della medesima categoria e ID, per ciascun servizio**

**Il requisito potrà essere assolto anche utilizzando per ciascuna categoria e ID un unico servizio, piuttosto che due, purché il valore del singolo servizio sia almeno pari al valore previsto nella singola categoria e ID.**

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categorie d'opera	Destinazione funzionale	ID opere	Grado di complessità	Corrisp. L. n.143 Del 1949	Valore delle opere	Importo minimo per ciascun servizio di punta in caso di due servizi di punta	Importo minimo nel caso di unico servizio di punta
EDILIZIA	Insedimenti Produttivi Agricoltura- Industria Artigianato	E.02	0,95	I/c	€ 5.005.000,00	€ 2.502.500,00	€ 5.005.000,00
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	€ 3.575.000,00	€ 1.878.500,00	€ 3.575.000,00
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	III/b	€ 2.860.000,00	€ 1.430.000,00	€ 2.860.000,00
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1,15	III/c	€ 2.860.000,00	€ 1.430.000,00	€ 2.860.000,00

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati **nei dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Per le categorie Edilizia [E.02] e Strutture [S.03] ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

**Relativamente** le categorie IA.02 e IA.03 **non** possono invece essere utilizzati servizi prestati su altre categorie.

Il riferimento alle classi e categorie ex L. 143/1949, ora abrogata, ai fini della presente gara è riportato per agevolare il riscontro con i servizi prestati all'epoca della vigenza di tale norma.

La comprova del requisito è fornita:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o



copia autentica di dichiarazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, oppure mediante copia del contratto, delle fatture e delle quietanze di pagamento o di ogni altro documento utile a dimostrare la prestazione del servizio.

Relativamente ai requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle suddette lettere A) e B), l'operatore economico dovrà specificare, oltre a quanto prescritto dal DGUE, in relazione a ogni servizio, le informazioni indicate di seguito, completando il Modulo "Dichiarazioni requisiti speciali":

- Il Committente,
- Categoria, ID e grado di complessità;
- Importo dell'opera;
- In caso di raggruppamento, l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- La data dell'affidamento e la durata;
- La tipologia del servizio prestato in relazione all'intervento (progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva, ecc.).

**N.B. Al fine di velocizzare le operazioni di verifica del possesso dei requisiti da parte della Stazione appaltante, si chiede di allegare la documentazione a comprova del requisito all'interno della Busta A.**

#### **8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. a)** del presente Disciplinare deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti **previsti dall'Allegato II.12** al D.lgs. 36/2023 di cui al **punto 8.1 lett. b)** del presente Disciplinare devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 sopra citato.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c)** del presente Disciplinare relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 8.2 lett. a)** del presente Disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.3 lett. a)** del presente Disciplinare deve essere posseduto, dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3 lett. b)** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

### 8.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. a) del presente Disciplinare** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al **punto 8.1 lett. b) del presente Disciplinare** devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 38 del medesimo allegato:

- Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, i requisiti previsti dal presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c) del presente Disciplinare** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura, o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

## 9. AVVALIMENTO

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo.

## 10. SUBAPPALTO

Nel rispetto degli indirizzi forniti dal Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192 e Decreto MAECI del 17 gennaio 2024, n. 32 e tenuto conto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica nell'apposita sezione del modello DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Inoltre, può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta, comunque, ferma, la responsabilità esclusiva del progettista.

Nel rispetto degli indirizzi forniti, all'art. 14, dal Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192 e Decreto MAECI del 17 gennaio 2024, n. 32 e tenuto conto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore medesimo e se la natura del contratto lo consente.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 20.624,12 con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione avente come beneficiario La STAZIONE APPALTANTE.

Oggetto dell'appalto	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI <i>"Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Agro-Alimentare di Manica, in Mozambico, nell'ambito della Iniziativa di cooperazione AT CAAM – AID 012542/01/0"</i>
Valore complessivo della procedura netto IVA complessivo di rinnovo	<b>€ 1.031.206,33</b>
Importo cauzione o fidejussione (2%)	€ 20.624,12
CIG	B72428C243

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'importo della garanzia è ridotto nei termini seguenti:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti raggruppati solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie native digitali, firmate digitalmente e munite di codice di controllo che consentano la verifica telematica delle stesse presso l'emittente.
- d. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo



della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti che si presentano in forma di raggruppamento/rete/consorzi/GEIE, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle predette riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità, prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante oppure emessa dopo la scadenza della procedura.

## 12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. Il sopralluogo facoltativo può essere concordato contattando il Responsabile unico del progetto Dr. Giovanni Rossi, alla mail: [giovanni.rossi.ext@aics.gov.it](mailto:giovanni.rossi.ext@aics.gov.it) almeno dieci (10) giorni prima del termine fissato per la prestazione delle offerte.

## 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante, nei casi di Operatore economico italiano, accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.2 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente in maniera cartacea.

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, esclusivamente al seguente indirizzo:

**“Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo / Italian Agency for Development Cooperation -**



**Maputo (AICS - Maputo)**

**Indirizzo: Rua Damião de Góis 381**

**Città: Maputo, Mozambico**

**Codice Postale: 1100"**

**dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30, ed il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.**

**Il plico contenente l'offerta dovrà essere spedito entro il 11/08/2025 ore 23:59 (orario del Mozambico) e dovrà pervenire presso la sede di AICS Maputo entro il 11/09/2025 ore 12:00 (orario del Mozambico).** A garanzia dell'avvenuto invio dei plichi entro il 11/08/2025 ore 23:59 (orario del Mozambico), si chiede all'Operatore Economico di inviare all'indirizzo PEC [maputo@pec.aics.gov.it](mailto:maputo@pec.aics.gov.it) entro il 11/08/2025 ore 23:59 (orario del Mozambico) copia della ricevuta di "avvenuto invio" dalla quale si evinca il rispetto della data di scadenza per l'invio dell'offerta. Nel caso in cui il plico verrà consegnato a meno, si chiede all'Operatore economico di procedere all'invio all'indirizzo PEC [maputo@pec.aics.gov.it](mailto:maputo@pec.aics.gov.it) di una autodichiarazione in cui viene indicata la modalità di consegna a mano dell'offerta.

Al momento della ricezione del plico, il personale AICS Maputo addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata (no ceralacca), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: *"NON APRIRE Offerta relativa alla "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 7 del Decreto MAECI n. 192/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico relativo allo sviluppo del "Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Agro-Alimentare di Manica, in Mozambico, nell'ambito della Iniziativa di cooperazione AT CAAM – AID 012542/01/0" - CIG B72428C243".*

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. **Il plico contiene al suo interno quattro buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa",

"B - Offerta tecnica",

"C - Offerta economica",

"D – Formato digitale di tutta la documentazione": in questo plico si chiede di inserire tutta la documentazione "Amministrativa, tecnica ed economica" regolarmente firmata. **Tale supporto dovrà essere corredato da dichiarazione di conformità alla versione cartacea presentata. Il plico D verrà aperto solo a seguito dell'impossibilità di lettura di un documento cartaceo e solo al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza successivi all'aggiudicazione.**

La mancata sigillatura delle buste "A", "B", "C" e "D" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro

plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni amministrative dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-forniture/> nell'apposita sezione.

**Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).**

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o inglese o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua inglese. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua inglese prevarrà la versione in lingua inglese, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica tenuto conto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023, il soccorso istruttorio. Le offerte tardive saranno escluse in quanto "irricevibili". L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le operazioni di invio tramite Posta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. **Nello specifico valgono le seguenti regole:**

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed

è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un **congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rispondere al suddetto soccorso istruttorio tramite PEC, inviando la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## 16. CONTENUTO DELLA “BUSTA A”

L'operatore economico inserisce la documentazione elencata nei seguenti paragrafi, relativa all'offerta amministrativa nella Busta A, chiusa e sigillata come sopra indicato. L'offerta è firmata e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti sottoelencati.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Provincia, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

### 16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello allegato - istanza di partecipazione - e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

## 16.2 Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in copia conforme all'originale, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

## 16.3 Comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi della procedura (Codice CIG) a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 16.4 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il DGUE è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti



devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

**In caso di operatori riuniti è obbligatoria presentare il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell'operatore unito e poi inserirlo nella Busta A.**

**Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il Consorzio dovrà presentare, oltre al proprio, anche il DGUE relativo alle consorziate per le quali il consorzio concorre, farlo firmare ai rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori e inserirlo nella Busta A.**

### 16.5 Modello 1 dichiarazioni integrative

Modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante, da compilare, firmare e inserire nella Busta A è **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito nella Busta A.

L'operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del



proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- Ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere inseriti nella Busta A.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere inseriti nella Busta A.

#### 16.6 Modello 2 Dichiarazioni integrative per consorziate

Il concorrente che partecipa alla gara con la forma di consorziata, oppure di impresa cooptata inserisce il "Modello 2 dichiarazioni integrative per consorziate" messo a disposizione dalla Stazione appaltante, da scaricare, compilare, firmare e inserire nella Busta A.

#### 16.7 Dichiarazioni in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019 e relazione professionista

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello 1 dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale, firmato dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere inserito il tutto nella Busta A.

#### 16.8 Dichiarazione "Scheda Gruppo Lavoro"

Il concorrente compila e firma la dichiarazione relativa al Gruppo di progettazione di cui è dotato compilando tutte le informazioni richieste nel modello di dichiarazione.

La dichiarazione è **SEMPRE OBBLIGATORIA**, da compilare, firmare a cura del legale rappresentante del concorrente e inserire nella Busta A.

Fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti disciplinati al precedente art. 7 ed 8, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE o imprese retiste è ammessa la presentazione di un'unica Dichiarazione "Scheda Gruppo Lavoro" che deve essere poi firmata dai rispettivi legali rappresentanti del raggruppamento costituendo e inserita nella Busta A.

In caso di partecipazione in forma di consorzio tra cooperative, tra imprese artigiane o stabile, fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti precedentemente disciplinati, tali dichiarazioni devono essere rese dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici (relativamente ai requisiti da possedere in fase di esecuzione), firmate da rispettivi legali rappresentanti e inserite nella Busta A.

#### 16.9 Modello Dichiarazione requisiti speciali

Il concorrente compila e firma la dichiarazione dei requisiti tecnici compilando tutte le informazioni richieste nel modello di dichiarazione.

La dichiarazione dei requisiti tecnici è **SEMPRE OBBLIGATORIA**, da compilare, firmare a cura del legale

rappresentante del concorrente e inserire nella Busta A.

Fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti disciplinati al precedente art. 7 ed 8, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE o imprese retiste ciascun membro compila una propria dichiarazione che deve essere poi firmata dal rispettivo legale rappresentante dalla mandataria (capogruppo o organo comune) e inserita nella Busta A.

In caso di partecipazione in forma di consorzio tra cooperative, tra imprese artigiane o stabile, fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti precedentemente disciplinati, tali dichiarazioni devono essere rese dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici (relativamente ai requisiti da possedere in fase di esecuzione), firmate da rispettivi legali rappresentanti e inserite nella Busta A.

#### **16.10 Ulteriore documentazione amministrativa**

L'operatore economico in tale sezione dovrà procedere ad allegare:

- Eventuale altra documentazione amministrativa.

#### **16.11 Documentazione ulteriore per soggetti associati**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda di partecipazione compilare:
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete:
    - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
    - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I Documenti richiesti sono **Obbligatori soltanto in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituito** – Devono essere inseriti nella Busta A.

## **17. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Busta B, chiusa e sigillata come sopra indicato. L'offerta è firmata e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

### **1) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (max 45 PUNTI)**

#### **SUB CRITERIO A) ARCHITETTURA/ QUALITÀ TECNICA E COSTRUTTIVA (max 20 punti)**

Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa a **due servizi affini, per caratteristiche tecniche e complessità progettuale, a quelli del presente affidamento, svolti negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando**, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo architettonico, tecnico, impiantistico e di sicurezza cantieri.

Per ciascuno dei due servizi, i relativi dati dovranno essere riportati secondo l'ordine indicato nel seguente schema e utilizzando quindi preferibilmente il seguente modello:

- Anno di esecuzione del servizio;
- Committente;
- Importo dei lavori (incluso dei costi per la sicurezza);

- Descrizione e presentazione dettagliata delle analisi effettuate e delle soluzioni architettoniche scelte;
- Considerazioni progettuali su tutte le aree specialistiche (strutturale, impiantistica, ecc.) nell'intero processo di progettazione.

Le opere pubbliche sono considerate preferenziali.

Per progettazione è inteso qualsiasi livello ad esempio: PFTE, progetto definitivo, progetto esecutivo, etc.

Per ogni referencia possono essere consegnati i seguenti elaborati:

- Una relazione tecnica con un massimo di 2 (due) facciate solo fronte in formato DIN A4 (formato verticale, 1 pagina = 2 facciate), font Arial, dimensione di carattere minima 12 pt, margini min 2,5 cm, max 40 righe per facciata
- Massimo 1 (una) tavola in formato DIN A3 contenente disegni e/o foto.

#### **SUB CRITERIO B) COMPLESSITA' DELL'INCARICO (Max 15 punti)**

Viene attribuito un punteggio ai candidati che hanno già progettato negli ultimi 10 anni, opere il cui costo netto di costruzione corrisponde almeno al 50 % del costo netto di costruzione dell'opera oggetto della presente gara (14.300.000 €).

#### **SUB CRITERIO C) CONOSCENZA DEL LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA (max 5 punti)**

Sarà valutata favorevolmente la presenza nel gruppo di lavoro di:

- **Esperto tecnico locale:** Professionista competente in materia di progettazione secondo la normativa locale.
- **Esperto legale locale:** Professionista competente in materia di iter approvativi dei progetti presso gli enti locali competenti.

#### **SUB CRITERIO D) COMPETENZA SUI MERCATI AGROALIMENTARI (max 5 punti)**

Sarà valutata favorevolmente la presenza nel gruppo di lavoro di tecnici esperti di funzionamento dei mercati grossisti e della filiera agroalimentare.

### **2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO (Max 30 punti)**

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, articolata come segue:

- **SUBCRITERIO D)** Descrizione dei compiti e dell'espletamento dell'incarico. (max 27 punti): Per il progetto in oggetto, si descrivano per le singole fasi di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva) ed gli specifici compiti e l'organizzazione prevista per il gruppo di lavoro, il quale deve evidenziare una metodologia efficace nonché strutturata, focalizzata sulla risoluzione dei problemi, sul rispetto delle normative tecniche, degli standard di qualità e del budget di spesa.
- **SUBCRITERIO F)** Modalità di riduzione della tempistica di progettazione (max 3 punti): Saranno valutate favorevolmente le motivazioni e le modalità con cui il candidato intende ridurre le tempistiche di progettazione, senza alcuna diminuzione sulla qualità della progettazione e sui flussi informativi interni al gruppo di lavoro e di interfaccia verso il committente/RUP.

**3) L'operatore economico allega, infine, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente



oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita nella Busta B. In particolare, l'offerta tecnica deve essere firmata da:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

## 18. OFFERTA ECONOMICA E TEMPO

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica e tempo predisposta sull'allegato Mod. C Offerta economica e tempo, debitamente compilato e firmato.

L'offerta tempo non potrà superare **una riduzione di 50 giorni sui giorni complessivi posti a base di gara** (pari a 350 gg) per l'esecuzione del servizio oggetto della seguente procedura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	20
Offerta tempo	5
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

I punteggi relativi ai parametri (Offerta Tecnica, Offerta Economica ed Offerta tempo) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'Offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)$  sono determinati come indicato nella tabella che segue.

### 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

***Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica***

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX
1	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	45	Sub criterio 1a) Architettura/ qualità tecnica e costruttiva	<p>Viene attribuito un punteggio ai candidati che hanno già progettato negli ultimi 10 anni, opere similari a quella oggetto di gara. Per ogni opera simile andranno esplicitate le seguenti voci/motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anno di esecuzione del servizio;</li> <li>Committente;</li> <li>Importo dei lavori (incluso dei costi per la sicurezza);</li> <li>Descrizione e presentazione dettagliata delle analisi effettuate e delle soluzioni architettoniche scelte;</li> <li>Considerazioni progettuali su tutte le aree specialistiche (strutturale, impiantistica, ecc.) nell'intero processo di progettazione.</li> </ul> <p>Le opere pubbliche sono considerate preferenziali.</p> <p>Per progettazione è inteso qualsiasi livello ad esempio: PFTE, progetto definitivo, progetto esecutivo, etc.</p> <p>Per ogni referenza possono essere consegnati i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una relazione tecnica con un massimo di 2 (due) facciate in formato DIN A4 (formato verticale, 1 pagina = 2 facciate), font Arial, dimensione di carattere minima 12 pt, margini min 2,5 cm, max 40 righe per facciata;</li> <li>Massimo 1 (una) tavola in formato DIN A3 contenente disegni e/o foto.</li> </ul>	20
			Sub criterio 1b) Complessità dell'incarico	<p>Viene attribuito un punteggio ai candidati che hanno già progettato negli ultimi 10 anni, opere il cui costo netto di costruzione corrisponde almeno al 50 % del costo netto di costruzione dell'opera oggetto della presente gara (14.300.000 €)</p> <p>Per ciascuna opera andranno esplicitate le seguenti voci/motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Committente;</li> <li>Importo dei lavori (incluso dei costi per la sicurezza).</li> </ul> <p>Le opere pubbliche sono considerate preferenziali.</p> <p>Per progettazione è inteso qualsiasi livello ad esempio: PFTE, progetto definitivo, progetto esecutivo, etc.</p> <p>Per il presente sub criterio può essere consegnata una relazione tecnica con un massimo di 2 (due)</p>	15

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX
2	Modalità di esecuzione dell'incarico	30		facciate in formato DIN A4 (formato verticale, 1 pagina = 2 facciate), font Arial, dimensione di carattere minima 12 pt, margini min 2,5 cm, max 40 righe per facciata. All'interno della relazione è possibile inserire immagini o viste o disegni esplicativi del Progetto.	
			Sub criterio 1c) Conoscenza del luogo di realizzazione dell'opera	<p>Sarà valutata favorevolmente la presenza nel gruppo di lavoro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperto tecnico locale: Professionista competente in materia di progettazione secondo la normativa locale.</li> <li>• Esperto legale locale: Professionista competente in materia di iter approvativi dei progetti presso gli enti locali competenti.</li> </ul> <p>Per ogni tecnico esperto è possibile produrre un CV di massimo 2 (due) facciate in formato DIN A4 (formato verticale, 1 pagina = 2 facciate).</p>	5
			Sub criterio 1d) Competenza su mercati agroalimentari	<p>Sarà valutata favorevolmente la presenza nel gruppo di lavoro di tecnici esperti di funzionamento dei mercati grossisti e della filiera agroalimentare.</p> <p>Per ogni tecnico esperto è possibile produrre un CV di massimo 2 (due) facciate in formato DIN A4 (formato verticale, 1 pagina = 2 facciate).</p>	5
			Sub criterio 2d) Descrizione dei compiti e dell'espletamento dell'incarico	<p>Per il progetto in oggetto, si descrivano per le singole fasi di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva) ed gli specifici compiti e l'organizzazione prevista per il gruppo di lavoro, il quale deve evidenziare una metodologia efficace nonché strutturata, focalizzata sulla risoluzione dei problemi, sul rispetto delle normative tecniche, degli standard di qualità e del budget di spesa.</p> <p>Verranno valutate favorevolmente le relazioni che evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La composizione e l'organigramma del</li> </ul>	27

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX
				<p>gruppo di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualificazioni relative alle aree specialistiche (architettura, strutture, impianti meccanici ed elettrici);</li> <li>• La presenza di strumenti per il controllo dei tempi e dei costi;</li> <li>• La presenza di strumenti per il controllo della qualità;</li> <li>• Gestione dei rapporti con le autorità locali;</li> <li>• Soluzioni migliorative sulle forniture e possibilità di avvalersi di fornitori locali;</li> <li>• Soluzioni migliorative in termini di innovazione e sostenibilità della proposta: efficienza energetica, utilizzo di materiali locali e sostenibili, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, adattabilità al clima, etc;</li> <li>• Soluzioni migliorative in merito a flessibilità e modularità della realizzazione;</li> <li>• Modalità di pianificazione e svolgimento del servizio di progettazione.</li> </ul> <p>Sarà valutata favorevolmente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La chiarezza e completezza delle informazioni per i sub criteri A e C;</li> <li>• La capacità di sintesi delle informazioni per i sub criteri A e D.</li> </ul> <p>Per il presente sub criterio possono essere consegnati i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.1 relazione di massimo 6 (sei) facciate in formato DIN A4 (formato verticale, 1 pagina = 2 facciate), font Arial, dimensione di carattere minima 12 pt, margini min 2,5 cm, max 40 righe per facciata</li> <li>• Massimo 2 (due) tavole in formato DIN A3 contenenti disegni e/o foto.</li> </ul>	
			<p><b>Sub criterio 2f)</b> Modalità di riduzione della tempistica di progettazione</p>	<p>Saranno valutate favorevolmente le motivazioni e le modalità con cui il candidato intende ridurre le tempistiche di progettazione, senza alcuna diminuzione sulla qualità della progettazione e sui flussi informativi interni al gruppo di lavoro ed di interfaccia verso il committente/RUP. Si precisa che l'OE non dovrà indicare né far riferimento in alcun modo al nr. di giorni di riduzione che intenderà proporre ed indicare nell'apposita busta dedicata, <b>pena l'ESCLUSIONE.</b></p>	3



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX
	<b>Totale</b>	<b>75</b>			

### 19.2 Metodo di attribuzione dei punteggi tecnici

I coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri e sub criteri di valutazione, in valori centesimali, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze del Comune committente, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla pertinenza del metodo e degli strumenti proposti, alla qualità offerta.

I coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:

a.1) Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi da valutare con punteggio discrezionale un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

- ottimo: 1
- distinto: 0,80
- buono: 0,60
- discreto: 0,40
- sufficiente: 0,20
- non sufficiente: 0

a.2) I coefficienti variabili attribuiti dai singoli commissari verranno sommati e divisi per il numero dei componenti la commissione, al fine di ottenere un coefficiente medio.

a.3) Il coefficiente medio sarà poi moltiplicato per il punteggio relativo al criterio o sub criterio di riferimento. Il risultato del prodotto  $[W_i \cdot V_{ai}]$  viene arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale.

Il punteggio provvisorio complessivo in esito alla valutazione dell'offerta tecnica di ogni concorrente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice, raggiunga il punteggio massimo attribuibile, pari a 90 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 90 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

### 19.3 Criterio di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito automaticamente mediante le indicazioni riportate all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 del Codice - Metodi di calcolo dei punteggi economici.

La Stazione Appaltante definisce i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

$$\text{Se } R_i < R_{med} \\ P_{Ei} = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

$$\text{Se } R_i > R_{med}$$

**ove:**

- #### 19.4 Criterio di valutazione dell'offerta tempo

**La riduzione temporale non potrà eccedere 50 giorni.**

Il coefficiente verrà calcolato attraverso la formula:

$$C_i = A_i / A_{\max}$$

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso in giorni offerto dal concorrente  $i$ -esimo

Amax = ribasso in giorni più conveniente.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

**Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.**

## 21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica verrà comunicata a tutti i concorrenti a mezzo PEC (Posta Elettronica certificata) e potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 1 giorno prima della data fissata. Le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito [https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-forniture/nell'apposita sezione](https://maputo.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-forniture/nell'apposita%20sezione), almeno 1 giorno prima della data fissata.

La stazione appaltante dispone che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Pertanto, si applica l'istituto dell'inversione procedimentale, il quale prevede prima la valutazione dell'offerta tecnica, poi la valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi l'eventuale verifica dell'anomalia e, in parallelo, la verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto, lo svolgimento delle sessioni di gara avverranno secondo il seguente ordine di esame documentale:

- offerte tecniche;
- offerte economiche;
- documentazione amministrativa.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Dopo la nomina la commissione giudicatrice, il RUP procede all'apertura dei plichi pervenuti e all'apertura delle rispettive buste B contenenti le offerte tecniche, per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della loro regolarità formale.

In una o più sedute riservate la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei documenti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati in apposito Verbale.

In seduta pubblica la commissione dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante invio di comunicazione:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la procedura prosegue solo nei confronti dei concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura ed alla verifica di regolarità dell'offerta economica di tutti i concorrenti.

Dall'apertura delle offerte economiche, procede quindi all'attribuzione dei relativi punteggi ai partecipanti ammessi, secondo i criteri e le modalità descritte e, successivamente, alla somma dei punteggi tecnici ed economici ai fini della determinazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al Responsabile della Procedura di gara - che procede ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

Il RUP procede, in apposita seduta, in relazione ai primi due soggetti in graduatoria che hanno presentato le migliori offerte, a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ed allo scorrimento della graduatoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Il contratto è stipulato dalla Stazione Appaltante non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità indicate nel Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate nel Decreto MAECI 2 novembre 2017 n. 192 e Linee guida per l'affidamento di lavori, servizi e forniture presso gli uffici esteri dell'AICS.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Linee guida per l'affidamento di lavori, servizi e forniture presso gli uffici esteri dell'AICS.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto dei principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto agli articoli 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con richiesta avanzata tramite PEC e sarà possibile solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura.

## 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Si rinvia all'Allegato 4\_Informativa privacy.

Maputo, 11/06/2025



La Stazione Appaltante  
Il Titolare di Sede – Paolo Enrico Sertoli